



## AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

Recensione a A. Mateo, Manceps, redemptor, publicanus. Contribución al estudio de los contratistas publicos en Roma (Santander 1999)

This is the author's mar	nuscript	
Original Citation:		
Availability:		
This version is available	http://hdl.handle.net/2318/80700	since
Terms of use:		
Open Access		
		Open Access". Works made available under a conditions of said license. Use of all other works
		pted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

RIVISTA INTERNAZIONALE DI DIRITTO ROMANO E ANTICO

[Pubbl. 2003]

ESTRATTO DAL VOL. 50 (1999)

EDITORE - JOVENE - NAPOLI

MATEO A., Manceps, redemptor, publicanus. Contribución al estudio de los contratistas públicos en Roma [Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria] (Santander, 1999) p. 206.

1. La dottrina romanistica spagnola ha sviluppato negli ultimi tempi un interessante e vivace confronto metodologico sui modi di affrontare lo studio del diritto pubblico romano e in particolare del "diritto amministrativo romano". Vè, da un lato, chi ritiene che sussista una continuità storica tra il diritto pubblico romano e il diritto pubblico vigente, continuità che potrebbe apprezzarsi in special modo in vari temi e istituti che oggi riconduciamo in gran parte al diritto amministrativo (ad esempio, l'organizzazione amministrativa del territorio, la concessione amministrativa, l'espropriazione forzosa, la responsabilità del pubblico funzionario, la validità dell'atto amministrativo), e che meriterebbero di essere approfonditi nell'ambito di una più ampia ricostruzione fortemente connotata in senso dogmatico <sup>2</sup>. Vè, d'altro

lato, chi si dimostra assai più cauto nel prospettare piane linee evolutive e coerentemente suggerisce un uso delle categorie giuspubblicistiche moderne condizionato dal fatto che non risulti alterata l'essenza delle istituzioni storiche studiate; secondo questa seconda impostazione dunque le esperienze, i problemi, le soluzioni di carattere giuridico-amministrativo dell'epoca romana dovrebbero essere analizzati "en su concreta historicidad", senza una preoccupazione iniziale per la loro ipotetica attualità, seguendo – come consiglia il Lobrano³ – il "metodo del rigore filologico e della attenzione semantica, che è poi il metodo della interpretazione giuridica". Si può dire con certezza che il lavoro qui recensito di Antonio Mateo, allievo di Álvaro d'Ors, aderisce a questo secondo orientamento metodologico, per altro non sempre seguito nella recente produzione spagnola<sup>5</sup>.

L'opera dello studioso di Santander nasce da una precisa esigenza sorta nel corso di una ricerca dedicata alle azioni pretorie concernenti i pubblicani e alla revisione della ricostruzione leneliana del titolo 'de publicanis' dell'editto perpetuo (EP³, tit. XXXII): quella di definire in via preliminare il concetto giuridico di publicanus, fissando i margini di sovrapposizione e le eventuali differenze rispetto al significato (anch'esso necessariamente da chiarire, secondo l'autore) degli altri due termini — manceps e redemptor — che parimenti indicano il "contratista público" 5i tratta in verità di questioni terminologiche rese assai intricate dalla scarsezza di fonti di rilievo giuridico particolarmente significative 7, e che possono essere ulte-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sulla piena legittimità dell'uso di tale categoria nei nostri studi cfr. ora le convincenti argomentazioni di F. Lucrezzi, *Per un diritto amministrativo romano*, in *Atti Accad. Romanist. Costanu.*, XIII, in memoria di A. Chastagnol (Napoli 2001) 777 ss., specialmente 782 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr. A. FERNÁNDEZ DE BUJÁN, Derecho publico romano (Madrid 1996) 181 ss.; ID., Perspectivas de estudio en temática de Derecho administrativo romano, surgidas a tenor del pensamiento y de la obra de Giambattista Impallomeni, in Index 26 (1998) 463 ss., in particolare 467, dove l'autore lamenta la mancanza di "una dogmática, una teoría general del Derecho Público Romano, una elaboración abstracta y racionalista de sus

principios informadores, una reconstrucción sistemática de sus instituciones, semejante a la labor desarrollada por la Pandectistica en materia de Derecho Privado, pero realizada allí donde fuese necesario, con las modernas técnicas del método histórico-crítico".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> In Res publica res populi. La legge e la limitazione del potere (Torino 1996) 54.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Cfr. F. CUENA BOY, A propósito de "derecho administrativo romano", in BIDR. 98-99 (1995-1996) [ma 2000] 750 ss.; la citazione di G. Lobrano, al quale ampiamente il Cuena Boy si ispira, è a p. 753.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Si nota invero un'impostazione prevalentemente dogmatica nell'opera di S. Ca-STÁN PÉREZ-CÓMEZ, Régimen jurdico de las concesiones administrativas en el derecho romano (Madrid 1996); su di essa cfr. A. TRISCIUOGLIO, Le concessioni di beni pubblici nell'esperienza romana, in Labeo 45 (1999) 283 ss.; F. CUENA BOY, op. cit., 754 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cfr. A. MATEO, op. cit., 20, 23.

The testimonianze che, a mio giudizio, sono in grado di fornire il maggiore contributo al chiarimento dei concetti di 'manceps', 'redemptor', 'publicanus' sono le seguenti quattro: Fest.-Paul., v. 'manceps' (L. 137): "Manceps dicitur, qui quid a populo emit conducitve, quia manu sublata significat se auctorem emptionis esse: qui idem praes dicitur, quia tam debet praestare populo, quod promisit, quam is, qui pro eo praes factus est"; Fest., v. 'redemptores' (L. 332): "Redemptores proprie atque antiqua consuetudine dicebantur, qui, cum quid publice faciendum <a>va>ut praebendum condixerant effecerantque, tum demum pecunias accipiebant. Nam antiquitus emere pro accipere ponebantur: at hi nunc dicuntur redemptores, qui quid conduxerunt praebendum utendumque"; D. 39.4.1.1 (Ulp. 55 ad ed.):

riormente complicate da un approfondito esame dei verbi correlati (redimere, innanzitutto, ma anche conducere)<sup>8</sup>.

Vediamo dunque in sintesi le opinioni maturate nell'autore in ordine al significato, non certo immutato nel tempo, di 'manceps', 'redemptor' e 'publicanus'<sup>9</sup>, e al ruolo che le figure così denotate ricoprirono nel campo della contrattazione pubblica<sup>10</sup>. Mi permetterò di avanzare talune osservazioni, ora adesive ora critiche; queste ultime non possono sottrarre nulla ad un giudizio sull'opera – anticipo fin da ora – nel complesso ampiamente positivo.

poli 1997] 120); né v'è traccia, nello stesso documento, del segno ἀρχώνης considerato nus" (così, T. Spagnuolo Vigorita, Lex portus Asiae. Un nuovo documento sull'appalto dicare l'appaltatore, "rendono, con assoluta equivalenza di significato, il latino publicatesto (che è una traduzione in lingua greca di una lex locationis per la riscossione delle centemente pubblicato (da Engelmann - Knibbe, in Epigraphica Anatolica 14, 1989): nel 107 nt. 183 - l'equivalente di 'manceps'. in dottrina - v. S. Demougin, L'ordre équestre sous les julio-claudiens (Paris-Rome 1988) rienza storico-giuridica, Atti Congr. intern. Soc. It. St. Dir., Torino 17-19 ottobre 1994 [Nadelle imposte, in AA.VV., I rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione nell'espeimposte doganali in Asia), infatti, le due locuzioni, δημοσιώνης e τελώνης, usate per incu., 39, 48 s.). Un modesto apporto pare invece fornire il Monumentum Ephesenum regni compaiono contestualmente, presumibilmente in diversa accezione (cfr. A. MATEO, op. mente utili a delineare differenze tra 'manceps' e 'redemptor', dal momento che i due secap. 93; Tab. Puteol. de mun. publ. libit., ed. Bove, in Labeo 13 [1967] 25 ss.) particolarpublicani"; D. 50.16.16 (Gai. 3 ad ed. prov.): "Eum qui vectigal populi Romani conductum pendant vel tributum consequantur: et omnes, qui quod a fisco conducunt, recte appellantu habet, 'publicanum' appellamus...". Vi sono poi talune fonti epigrafiche (v. Lex Urson., "Publicani autem sunt, qui publico fruuntur (nam inde nomen habent), sive fisco vectigal

<sup>8</sup> Alludo in special modo all'opinione di P. Ørsted, Roman Imperial Economy and Romanization. A study in Roman imperial administration and the public lease system in the Danubian provinces from the first to the third century A.D. (Copenhagen 1985) 133, il quale in margine alla voce festina 'redemptores' (v. supra, nt. 7) osserva, seminando dubbi su equazioni apparentemente incontrovertibili: "Is qui redemit was not necessarily a redemptor, just as is qui conducit was not necessarily a conductor". Farò spesso riferimento nel prosieguo (anche per una migliore valutazione dei risultati raggiunti dal Mateo) all'opera dello storico danese, dal momento che la parte II di essa (p. 61 ss.) dedicata a "The Roman Lease System", include, per quanto mi risulta, la più accurata indagine degli ultimi tempi sul lessico latino inerente ai pubblici appalti.

<sup>9</sup>A ciascuna delle tre locuzioni è dedicato un capitolo. La maggiore estensione del terzo capitolo su 'publicanus' (pp. 89-180) – ma anche la parte finale del secondo capitolo (pp. 69-87) verte in larga misura su tale segno – si spiega probabilmente con le origini della ricerca sopra ricordate.

10 Essa -- precisa l'a. (op. cit., 25) -- è quella in cui l'oggetto è dato da un bene del popolo romano o da sue necessità di carattere pubblico, e dove è assicurata la pubblicità del procedimento e la libertà per i privati di concorrere.

2. Manceps. Il lemma festino 'manceps' 11 deve essere interpretato, secondo l'autore, tenendo presente l'evoluzione storica della contrattazione pubblica che in età arcaica servì a soddisfare dapprima l'esigenza di vendere la praeda bellica 12, e costituì solo in un secondo tempo uno strumento frequentemente impiegato per la costruzione di opere pubbliche, per la percezione di vectigalia, per la vendita dei beni dei proscritti (sectio). Si ritiene probabile quindi che il manceps sia stato prima un emptor che un conductor, e che il termine sia poi passato ad indicare indistintamente, cioè qualunque fosse stato l'oggetto contrattuale, l'aggiudicatario in un'asta pubblica (celebrata nell'interesse non solo del populus romanus ma anche dei municipes) 13. In quest'ultima fase, cronologicamente incerta ma collocabile almeno nella tarda età repubblicana 14, pertanto, saremmo di fronte ad una voce dai tratti generici, rispetto alla quale 'redemptor' presenta, come si riferirà meglio qui appresso, alcune peculiarità.

3. Redemptor. Il segno in questione, rileva il Mateo, risulta collegato più che altro alle locationes pubbliche anziché alle venditiones pubbliche 15, ma lo si rinviene anche in rapporto alle locazioni private 16. Nel settore pubblico il redemptor sarebbe sì un "contratista", e in quanto aggiudicatario identificabile col manceps, ma un contraente per così dire specializzato nelle licitazioni relative alle opere pubbliche 17, alle forniture e ai servizi pubblici, ai vectigalia publica, e ai

<sup>11</sup> Cfr. supra, nt. 7.

<sup>12</sup> In tal senso anche l'ØRSTED, op. cit., 94.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Cfr. op. cit., 30 s., 181.

<sup>14</sup> Cfr. le fonti citate a p. 31 ntt. 49-53.

<sup>15</sup> Cfr. praecipue op. cit., 39.

<sup>16</sup> Cfr. op. cit., 51 ss., dove l'autore si sofferma in particolare sui formulari cani.

<sup>17</sup> A p. 38 nt. 83, l'autore critica incidentalmente la mia tesi circa la sostanziale identità di contenuti della locatio di sarta tecta e della locatio di ultrotributa – v. A. TRI-SCIUOCLIO, "Sarta tecta, ultrotributa, opus publicum faciendum locare". Sugli appalti relativi alle opere pubbliche nell'età repubblicana e augustea (Napoli 1998) 54, 66 –, sostenendo che il secondo tipo di appalto copriva non solo la tuito delle opere pubbliche ma anche le forniture cultuali. Ancora recentemente il Mateo (v. Notas sobre los arrendamientos de "ultro tributa", in Index 28 [2000] 467 ss.) è ritornato sul punto, includendo ulteriormente, tra i possibili contenuti contrattuali della locatio di ultrotributa, quelle forniture e quei servizi pubblici che presentavano un carattere ordinario, ma escludendo, conformemente a quanto da me sostenuto, le nuove costruzioni pubbliche. Osservo brevemente, tuttavia, che i testi addotti a sostegno di tale opinione (Var., De l.l. 6.92; Liv. 24.18.10-11; Lex Urson., cap. 69; Cic., Ad fam. 13.11.1) non contengono il termine "ultrotributa", né mi sembrano in ogni caso deporre in modo univoco per gli ampliamenti proposti.

beni dei proscritti<sup>18</sup>. A precisare ulteriormente il significato di 'redemptor' (e a segnare un'ulteriore diversità rispetto a quello di 'manceps') concorrerebbe poi la rappresentazione come "intermediario" della corrispondente figura: l'autore constata, infatti, che nel campo delle costruzioni, forniture e servizi pubblici, ma anche nella locazione d'opera privata, spesso il redemptor è tenuto ad occuparsi integralmente dell'esecuzione del contratto, procurando i materiali e il personale necessario<sup>19</sup>, in ciò differenziandosi, almeno fino alla metà del I secolo a.C., dal conductor, il quale opera con mezzi forniti dal locator<sup>20</sup>. A tale rappresentazione lo studioso spagnolo ricollega una nuova, per quanto mi risulta, interpretazione del prefisso re- di redimere, redemptor<sup>21</sup>: esso – contrariamente all'opinione del Mommsen, secondo cui il re- evoca un "Wiedernehmen derselben Untermehmer", e a coloro (Degenkolb, Von Lübtow) che hanno riferito la 'presa' (emptio) al lavoro anziché alla pecunia<sup>22</sup> – segnalerebbe la circostanza che il contraente-intermediario con la remunerazione finale 'ri-prendeva' il denaro che aveva anticipato per far fronte alle spese (per materiale e manodopera) richieste dal compimento del contratto<sup>23</sup>.

4. Publicanus. La tesi fondamentale avanzata a proposito di tale segno è che vi sia stata, soprattutto nella dottrina più recente (ad eccezione del solo Nicolet<sup>24</sup>), una dilatazione ingiustificata del relativo concetto di epoca medio-tardo repubblicana, tale per cui si è ricompreso tra i pubblicani non solo gli appaltatori di vectigalia ma anche quelli di ultrotributa, cioè quelli che, secondo l'opinione corrente,

si occupavano di opere (costruzione e manutenzione), di forniture e di servizi pubblici. In realtà, osserva lo studioso spagnolo, è piuttosto 'redemptor' che lega i due tipi di appaltatori, laddove 'publicanus' pare esclusivamente riferibile, come voce di specie rispetto al genus 'redemptor', alle locazioni di vectigalia publica populi Romani<sup>25</sup>. Ma a quali vectigalia risulta interessato il publicanus? E quali attività è chiamato a compiere nel pubblico interesse? A queste domande, le cui risposte contribuiscono a precisare ulteriormente la nozione di publicano, il Mateo dedica la maggior parte del terzo capitolo. A suo parere dunque i publicani, per lo più strutturati in societates, non sarebbero coloro che traggono frutti direttamente, con propria organizzazione lavorativa, dai beni pubblici, bensì gli esattori per conto del populus romanus delle entrate ordinarie, periodiche<sup>26</sup> confluenti nell'Aerarium, entrate che possono derivare dallo sfruttamento altrui di ager publicus censorius non divisus (scriptura, decuma)<sup>27</sup>, di laghi e stagni pubblici concessi per l'esercizio dell'attività piscatoria<sup>28</sup>, di metalla publica (per l'estrazione di argento, di rame e di ferro)<sup>29</sup>,

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Cfr. op. cit., 41 ss., 44 ss., 66 ss.; tali ambiti di specializzazione sono per altro inferibili, a parere dell'autore, dalla voce festina, storicamente articolata, 'redemptores' (v. supra, nt. 7): ivi, infatti, sono evidenziati, quali contenuti negoziali, l'aliquid faciendum, l'aliquid praebendum e l'aliquid utendum, che corrisponderebbero, rispettivamente, alla costruzione di opere pubbliche, alla prestazione di forniture e servizi, e all'esercizio – in tal senso mi pare che venga inteso l'uti – di una facoltà di sfruttamento o di impossessamento (rispettivamente, dei publica vectigalia e dei bona proscripti): v. op. cit., 40, 44, 66 s. Ma sulla riferibilità dell'aliquid praebendum anche alla manutenzione-custodia degli edifici pubblici, cfr. A. TRISCIVOGLIO, "Santa tecta" cit., 45 nt. 27.

<sup>19</sup> Cfr. op. cit., 47, 53 ss., 60.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Cfr. op. cit., 60 ss., praecipue 64.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Cfr. op. cit., 55 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Cfr. ancora il mio "Sarta tecta" cit., 45 nt. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Il Mateo ricorda, per altro – sulla base di Lex par. fac. Put. (FIRA III² n. 153), Il. III.13 ss., Cic., Ad Quint. fr. 2.4.2, D. 19.2.30.3, D. 19.2.60.4 –, l'uso frequente da parte dei locatori d'opera di concedere provvisionali tecnicamente qualificabili come dationes ob rem anziché solutiones parziali: cfr. op. cit., 57 ss. Circa, poi, l'adattamento anche all'appalto per la riscossione dei vectigalia del significato illustrato di redimere, v. op. cit., 59 nt. 163.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> L'opinione del quale è richiamata a p. 72

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Cfr. op. cii., 69 ss., dove il Mateo evidenzia e confuta, soffermandosi sui testi rilevanti (Liv. 23.48.10 ss.; 34.6.13; 39.44.7 s.; 43.16.2 s.; Val. Max. 5.6.8; Cic., In Verr. 2.1.54.142 s.), le ragioni che hanno condotto taluni autori a prospettare erroneamente l'identificazione di 'redemptor' con 'publicanus'.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Non, invece, di quelle straordinarie, come il tributum e le multe: cfr. op. cit., 92 s., 146.

soria (raffigurata in una forma catastale) dell'ager publicus, non vi sarebbe stato spazio per l'attività di intermediazione dei pubblicani, dal momento che si poteva in questi casi calcolare in anticipo l'imposta dovuta dai singoli concessionari sulla base dell'estensione del terreno, senza dover addossare ad alcuno il rischio di riscuotere quantità preventivamente non determinabili: v. op. cit., 97 s.; conseguentemente resterebbero fuori dall'attività di esazione dei pubblicani le rendite dell'ager censorius divisus (quale, ad esempio, l'ager Campanus), come pure le entrate ricavate dagli agri vectigales "qui superfurant" - subsectiva - ricordati da Hyg., De cond. agr., L. I, 116,11 (in ordine ai quali per altro l'autore ritiene che il rapporto tra i mancipes e gli affittuari degli appezzamenti potesse essere di stampo privatistico): v. op. cit., 100 ss. Sulla connessione esistente tra il ricorso allo strumento dell'appalto ai pubblicani e l'incertezza circa l'ammontare del gettito delle imposte, cfr. le recenti riflessioni di E. Lo CASCIO, Il princeps e il suo impero. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana (Bari 2000) 183 s.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Cfr. op. cit., 121 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Cfr. op. cit., 123 ss. Ivi (în particolare a p. 134 ss.) l'autore confuta in modo articolato la tesi (recentemente condivisa dal Brunt e dal Domergue) secondo cui le società di pubblicani svolgevano attività mineraria e non di riscossione; altre società – opina il Mateo – si sarebbero occupate dello sfruttamento diretto della miniera e tale distinzione in età imperiale sarebbe riflessa nella partizione presente in D. 3.4.1.pr (Cai. 3 ad ed. prov.) tra socii vectigalium publicorum (cioè – come risulta da D. 50.16.16 [cfr. supra,

come pure dalla manifestazione di ricchezza privata (portoria<sup>30</sup>, vicesima manumis-

si ricava, a parere dell'autore, una progressiva estensione dell'area semantica coriali o a conductores individuali<sup>33</sup>. Tali considerazioni introducono all'analisi del principale passo relativo alla nozione 'imperiale' di publicanus: si tratta di ma anche l'appaltatore dei vectigalia publica per conto del Fiscus<sup>36</sup>; mentre solamente l'appaltatore per conto dell'Aerarium dei vectigalia publica populi Romani<sup>35</sup> perta dal termine in questione, dal momento che esso non designerebbe più sola-D. 39.4.1.1, tratto dal libro 55 del commentario ad edictum di Ulpiano<sup>34</sup>. Da esso vectigalia publica populi Romani venisse affidata direttamente ai funzionari impeun'entrata del Fisco, e non si può escludere, d'altra parte, che la riscossione dei Mateo -, potrebbe essere anche un'imposta spettante ad una comunità locale o scosso dalle nuove societates, non presentando specificazioni ulteriori – ritiene il nella riscossione dei vectigalia denominati publica populi Romani; il vectigal ripubblicani operanti in età repubblicana, che si connotavano per il coinvolgimento stenza di societates vectigalium è effettivamente attestata nelle fonti giuridiche del III secolo d.C., ma non v'è alcuna certezza che esse coincidano con le societates dei mente riconducibili a correnti d'opinioni)32, pare dato dalla osservazione che l'esitate nel testo (maturate per lo più in relazione ai portoria e per la verità difficiloriginale sul punto, in confronto con le molteplici e differenti tesi dottrinarie riporcirca la sopravvivenza, nell'epoca indicata, delle società di pubblicani. L'apporto imperiale, lo studioso spagnolo affronta in via preliminare la dibattuta questione Passando poi a trattare dell'evoluzione del concetto di 'publicanus' in età

dei vectigalia municipali38. sostanziale, vi sarebbe stata l'identificazione degli exactores tributorum (nel passodanti i pubblicani, avrebbe infine interessato anche gli appaltatori della riscossione mente ai fini della tutela processuale dei contribuenti, e non certo sotto il profile l'exactio – con i pubblicani<sup>37</sup>. Un'analoga estensione dei mezzi processuali riguar "qui...tributum consequantur") – cioè dei funzionari locali gravati dal munus del

trate erariali<sup>39</sup>. superata dalle elaborazioni giurisprudenziali (di cui si conserva ancora traccia in giuridico di publicanus di età severiana: si tratta di un qualunque esattore, non apazioni originariamente previste per gli abusi commessi dai soli appaltatori delle en-D. 39.4) dirette ad estendere, sotto il profilo dei soggetti citabili in giudizio, quelle della stesura del titolo 'de publicanis' dell'editto pretorio, ma che poi sarebbe stata nus; nozione tipicamente repubblicana, quest'ultima, tenuta presente al momento tatore; e tanto meno esclusivamente un appaltatore di vectigalia del populus romapartenente necessariamente ad una societas, che non è necessariamente un appal-În conclusione l'autore precisa, per lo più in termini negativi, il concetto

tato, pur nelle notevoli difficoltà riconducibili a gravi carenze documentali, procontrattuale (talora opportunamente considerato nella sua complessità<sup>40</sup>) e agli in ria dell'amministrazione romana (erariale e fiscale), come pure al tipo di oggetto samente ancorati alla storia della contrattazione pubblica e più in generale alla stodico ed economico; i chiarimenti dei detti termini, in particolare, vengono rigorognificato di 'manceps', 'redemptor', 'publicanus' nel mutevole contesto storico-giuni generale. Vi traspare, innanzitutto, una costante preoccupazione di spiegare il sifatto cenno al tributum riscosso dai pubblicani<sup>42</sup>. Né mancano nella trattazione quantur" di D. 39.4.1.141, unico luogo della compilazione giustinianea in cui viene dottrina: alludo in special modo all'interpretazione relativa a "qui...tributum conseblemi assai importanti inerenti al tema prescelto e quasi trascurati dalla recente teressi economici sottostanti. V'è da sottolineare inoltre il merito di avere affron 5. L'opera di Mateo si fa apprezzare, a mio avviso, per varie ragioni d'ordine

cit., 138 s. Per un recente ragguaglio bibliografico sul ruolo assunto dalle societates pui pubblicani), da un lato, e i socii aurifodinarum e argentifodinarum, dall'altro lato: v. op nt. 7], che è sempre tratto dal terzo libro del commentario gaiano all'editto provinciale -, Lex metallis dicta. Studi sulla seconda tavola di Vipasca (Roma 2001) 107 nt. 177. *blicanorum* nel campo delle concessioni minerarie in età repubblicana, cfr. S. LAZZARINI

<sup>30</sup> Cfr. op. cit., 148 ss.

<sup>31</sup> Cfr. op. cit., 150.

<sup>32</sup> Cfr. op. cit., 155 ss.

<sup>33</sup> Cfr. op. cit., 165.

<sup>34</sup> Il testo è riportato supra, nt. 7.

<sup>&</sup>quot;Publicani autem dicuntur qui publica vectigalia habent conducta". trentottesimo - e non, come scrive l'autore, cinquantacinquesimo - ad ed. (D. 39.4.12.3) corché non più esaustivo, è sotteso anche nell'altra definizione ulpianea, desunta dal libro 35 Secondo il Mateo (op. cit., 166), tale rapporto tra significante e significato, an-

dei beni dell'Aerarium, nell'epoca che intercorre tra Gaio e Ulpiano, dal momento che il maggiore importanza assunta dalla amministrazione dei beni del Fiscus rispetto a quella <sup>36</sup> Tale allargamento della nozione sarebbe avvenuto, in concomitanza con una

nus solamente il conduttore dei vectigalia dell'Aerarium: cfr. op. cit., 171 ss. primo giureconsulto (v. D. 50.16.16, supra, nt. 7) sembra ancora intendere come publica

<sup>37</sup> Cfr. praecipue op. cit., 177.

<sup>38</sup> Cfr. op. cit., 178 s., con richiami di D. 39.4.13.1 e di D. 43.14.1.7

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Cfr. op. cit., 179 s., 183.

l'ager publicus censorius (v. supra, § 4, nt. 27), e con riguardo ai metalla publica (v. op <sup>40</sup> Penso in particolare alle distinzioni tenute in conto dall'autore a proposito del

<sup>41</sup> Cfr. supra, § 4, nt. 37.

dei giuristi, in Labeo 39 (1993) 30. Ricordo che la correzione in D. 39.4.1.1 di tributum 42 Secondo la rilevazione di F. DE MARTINO, La storia dei pubblicani e gli scritti

ćedimentali (asta pubblica, comune sistema di garanzie)43 conformata come nel settore privato sui contenuti, bensì sugli aspetti formali, proromana: mi riferisco all'idea di una tipicità contrattuale tutta pubblicistica, non completa comprensione del fenomeno della contrattazione pubblica nell'esperienza aperture di più ampio respiro su cui varrà ancora la pena di riflettere per una più

evidentemente rivelarsi utile anche per il chiarimento di quest'ultima locuzione. nire da un confronto più approfondito col termine 'redemptor', confronto che può rio che vi partecipa<sup>44</sup>; forse, però, qualche precisazione ulteriore potrebbe prove effettivamente collegato con l'asta pubblica ed è usato per designare l'aggiudicatamulate a proposito di 'manceps': il segno, almeno in epoca tardo repubblicana, pare esperienza di studio, che sono condivisibili in termini assoluti le conclusioni for quale tutt'al più è solamente il responsabile ("auctor") dell'esecuzione in quanto cerantque" della v. 'redemptores') che non è riconosciuta di per sé al manceps, il zione)45, se vengono collazionate, palesano per il redemptor una partecipazione al-Già le due definizioni festine di 'manceps' e di 'redemptor' (nella più antica acceblica autorità e che era a capo di una societas<sup>47</sup>, vi fossero redemptores identificabil che in certi casi, a fronte di un manceps-conductor che si rapportava con la pubpraes46. È possibile sostenere per altro verso, anche con il conforto di talune fonti. di pubblica evidenza<sup>48</sup>. Ciò considerato, credo di poter osservare, in merito all'iminvece coi socii del manceps, che erano legati a quest'ultimo da accordi societari l'esecuzione dell'appalto relativo alle opere pubbliche o alle forniture (cfr. l' "effe-Passando a taluni punti specifici del lavoro, posso dire, alla luce della mia

postazione generale (per altri versi, come si è detto, lodevole) seguita dall'autore. problemi terminologici affrontati. meno a partire dall'età medio-repubblicana) dall'appaltatore, nella risoluzione dei che non pare conveniente trascurare la dimensione societaria, spesso assunta (al-

Aggiungo, inoltre, una breve annotazione a proposito dell'interpretazione di D. 19.2.29 fornita dal Mateo. In questo passo di Alfeno è riportata una clausola gere caedere urere sinito") che secondo l'autore era compresa in una lex locationis che a chiunque altro, avrebbe avuto lo scopo di impedire sfruttamenti esclusivi del pubblica diretta a regolare lo sfruttamento di una silva pascua; a suo avviso, duncontrattuale ("redemptor silvam ne caedito neve cingito neve deurito neve quem cincato, conosciuto in ambito giuridico, di deglabrare (scortecciare)51; in caso di ria mio giudizio, se la locuzione in questione non conservi eventualmente il signifidenza) a sostegno della resa del cingere con "cercar" 50, ci si dovrebbe interrogare. sere argomentazioni testuali (che non mi paiono tuttavia dotate di immediata eviall'interno della silva il proprio bestiame<sup>49</sup>. Ora, se è pur vero che vi possono esque, il divieto di "cercar" (recingere) la silva, imposto non solo al redemptor ma anclausola, la vitalità. tosto un bosco sacro (lucus), di cui si intendeva preservare, attraverso la stessa la clausola riguardasse non tanto una silva pubblica destinata a pascolo, ma piutsposta affermativa, sarei propenso a credere, come già ho avuto modo di dire<sup>52</sup>, che pascolo, consentendo a chi avesse pagato la scriptura di far circolare liberamente

mente invocato<sup>53</sup>. di quel trattato di diritto amministrativo romano già più volte e ancora recente-Santander possa servire da ulteriore stimolo per pervenire finalmente alla stesura Mi auguro, per concludere, che il pregevole contributo dello studioso di

Torino

A. Trisciuoglio

53 Cfr., a tal riguardo, F. Lucrezz, Per un diritto cit., 778, 787.

<sup>3</sup> s. -, fu poi respinta dallo stesso illustre studioso: v. a tal riguardo M.R. CIMMA, Ricer-Staatspächtersystems (Leipzig 1877) 22; F. KNIEP, Societas Publicanorum I (Iena 1896) che sulle società di publicani (Milano 1981) 43 s.; inoltre, P. ØRSTED, op. cit., 73 nt. 40. fine Ottocento - cfr., ad esempio, C.G. DIETRICH, Beiträge zur Kenntniss des Römischen con ultrotributum proposta dal Mommsen, e che un certo seguito ebbe nella dottrina di

<sup>43</sup> Cfr. op. cit., 48.

public authority, not to other private persons" 139) osserva in modo congruente: "the term (scil. manceps) denoted the direct relation to 44 Cft. A. Triscivoclio, "Sarta tecta" cit., 93 nt. 48, 98 nt. 2; P. Ørsted (op. cit.,

<sup>45</sup> Cfr. supra, nt. 7.

<sup>46</sup> Cfr. A. Triscivoglio, op. locc. citt.

 $<sup>^{47}\</sup>mathrm{Sui}$  luoghi ciceroniani in cui  $\mathit{manceps}$  è usato per indicare un "nominal leader

of a societas" v. P. ØRSTED, op. cit., 91 nt. 81. termini anche dall'Ørsted, op. cit., 85 s. e nt. 62, 95, sulla base dell'iscrizione Tab. Pu-Liv. 43.16.7; la contrapposizione tra manceps e redemptor viene prospettata negli stessi pliamento della nozione di redemptor, tale da includere non solo il conductor pubblico ma teol. de mun. publ. libit. citata (supra, nt. 7), e a proposito della locatio di vectigalia. L'am-48 Cfr. A. TRISCIUOCLIO, op. cit., 47 e nt. 32, a proposito dell'uso di redimere in

questo punto ancora A. TRISCIUOGLIO, op. loc. cit.

49 Op. cit., 110, 112; v. inoltre, dello stesso autore, Notas cit., 459 e 477 nt. 2 scritta relativa alla voce festina 'redemptores' che reca, nella sua antica accezione, "conanche eventualmente il suo socio, tra l'altro, sarebbe consentaneo alla tradizione manodixerant" e non, come si corregge abitualmente (anche dal Mateo) "conduxerant"; cfr. su

<sup>(</sup>dove diversamente si intende la silva della clausola come glandifera)

recintare) defendere, riferito rispettivamente all'ager occupatus e al pratum. Varr., De r.r. 1.37.5, che recano però il più ampio (non inclusivo della sola attività del 50 Il Mateo (Manceps cit., 110 nt. 365) si appoggia alla lex agr. epigr., l. 25 e a

catore in D. 19.2.29, in Archivio Giuridico 220 (2000) 585 nt. 6. 51 Cfr. D. 47.7.5.pr; inoltre, A. TRISCIUOCLIO, Sull'interpretatio alfeniana pro lo-52 Cfr. A. Triscivoclio, Sull'interpretatio cit., 605 ss.